



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

M

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
(ex Ministero della Transizione Ecologica)
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di
valutazione VIA e VAS
[ID_VIP:4975]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class (Giada): 34.43.01 - *Fasc.* DG ABAP: 20/2019-14.1

SS PNRR:10/2021-67.1

Oggetto: [ID_VIP 4975] **SAN SEVERO (FG):** Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG).
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
Proponente: Società Enerwing S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e. p.c.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
(ex Ministero della Transizione Ecologica)
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
della Direzione generale ABAP



Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e*



f

del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui



“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i, è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che, la Società Enerwing S.r.l., con istanza del 06/11/2019, acquisita agli atti della Direzione Generale ABAP con prot. n. 35930-A del 04/12/2019, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006, relativa a un progetto di impianto eolico;

CONSIDERATO che, l’allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot. n. 30058 del 18/11/2019, ha rappresentato, in esito alle verifiche di completezza della documentazione trasmessa con la nota di cui sopra, la procedibilità dell’istanza, comunicando, inoltre, di aver provveduto, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a pubblicare il progetto, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017, la relazione paesaggistica, nonché l’avviso al pubblico, sulla piattaforma *web* del medesimo ministero all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7259/10473>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla Società Exenergy S.r.l.s., sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l’attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, si riferisce ad un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da **10 aerogeneratori**, di potenza complessiva pari a 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG);

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”;

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, era la Direzione Generale ABAP l’organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO, pertanto, che l’allora competente Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 36792 del 10/12/2019, ha chiesto alla Soprintendenza competente di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e



A

ai Servizi II e III della medesima Direzione di formulare il contributo istruttorio di competenza;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di procedibilità dell'istanza di VIA della Società e della pubblicazione del progetto sul portale dell'allora MATTM, sono state formulate osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia (in data 31/12/2019);
- Società Nikate Costruzioni S.r.l. (in data 20/10/2020);
- Società Albano Group S.r.l. (in data 20/10/2020);
- Società Grandi impianti Energie rinnovabili 7 S.r.l. (in data 21/01/2020);
- Comune di San Severo (in data 21/01/2020);
- Comune di San Severo (in data 12/02/2020);

CONSIDERATO che la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 10722 del 20/12/2019, acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. n. 38906 del 27/12/2019, vista la documentazione pubblicata, ha formulato la propria richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota prot. n. 1017 del 10/01/2020, sulla scorta della summenzionata richiesta di integrazioni della SABAP, ha rappresentato all'allora MATTM l'esigenza di acquisire gli approfondimenti documentari in essa contenuti e ulteriore materiale cartografico, necessario ai fini delle valutazioni in capo a questo Ministero per il progetto di cui trattasi;

VISTO E CONSIDERATO che in data 13/01/2020 il Comune di San Severo ha trasmesso parere negativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico in esame, poiché il progetto, ricadendo in area classificata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali", nell'ambito della quale l'art. S7.6.3.8 delle NTA (Parte Strutturale) commina l'inammissibilità di impianti eolici, sarebbe incompatibile con il PUG adeguato al PPTR;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 87 del 15/01/2020, la CTVA dell'allora MATTM ha convocato una riunione istruttorio per il 30/01/2020;

CONSIDERATO altresì che, con nota prot. n. 389 dell'11/02/2020, l'allora MATTM ha convocato un'ulteriore riunione istruttorio per il giorno 28/02/2020 col Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6895 del 21/02/2020, la summenzionata Direzione generale del MATTM (oggi MITE) ha inoltrato alla società proponente la richiesta di documentazione integrativa formulata da questo Ministero con nota prot. n. 1017 del 10/01/2020, chiedendo alla Commissione CTVA di voler includere nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa anche quella dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO che, con nota acquisita al prot. MATTM/10787 del 17/02/2020, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, a seguito della propria attività di analisi e di valutazione, ha comunicato alla competente Direzione generale del MiTE la necessità di ottenere taluni approfondimenti, chiarimenti e integrazioni inerenti alla documentazione presentata;

VISTE le controdeduzioni, prodotte in data 17/02/2020 dalla Società e pubblicate sul sito del MITE, rispetto alle osservazioni inviate da vari enti (comprese quelle del Comune);

VISTO che, con ricorso al TAR Puglia 353/2020 del 03/03/2020, Enerwing ha impugnato il parere del



A

Comune e la conseguente delibera, contestando i provvedimenti di approvazione dell'adeguamento del PUG al PPTR, ove ritenuti idonei a qualificare l'area di progetto come non idonea alla realizzazione di impianti eolici;

RILEVATO, in proposito che, benché il TAR per la Puglia non si sia ancora pronunciato nel merito del suddetto ricorso, con sentenza n. N. 01187/2021 del 12/07/2021 detto **TAR ha respinto analogo ricorso presentato da altra Società per impianto ricadente nel territorio comunale di San Severo**;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 38623 del 20/05/2020, l'allora MATTM ha inviato alla Società la richiesta d'integrazioni formulata dalla CTVA, comprendendo anche quella precedentemente evasa dalla Scrivente;

VISTO che, con nota prot. n. S0030/20ef del 03/06/2020, la Società ha chiesto una proroga di 120 giorni per la predisposizione delle integrazioni, accordata dal MiTE con successiva nota prot. n. 38623 del 26/05/2020;

VISTO che in data 20/10/2020, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 30640 del 21/10/2020, la Società ha prodotto le suddette integrazioni documentali, a seguito delle quali, il 21/12/2020 l'allora MATTM ha avviato una nuova consultazione pubblica;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 37745 del 24/12/2020 la Scrivente ha chiesto alla competente SABAP e ai servizi II e III della DG ABAP, di formulare le proprie valutazioni sul progetto, tenendo conto anche delle ultime integrazioni presentate dalla società;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2037 del 21/01/2021 la DG ABAP ha sollecitato la SABAP a formulare le proprie valutazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 808 del 01/02/2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 9731 del 24/03/2021, il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, condividendo le valutazioni della SABAP;

CONSIDERATO che il 23/04/2021 questo Ministero ha comunicato i motivi ostativi al rilascio della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10-*bis* L. 241/90 e smi;

CONSIDERATO che i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formulati dalla DG ABAP di questo Ministero, ai sensi dell'art. 10-*bis* della L.241/1990, sono stati comunicati con nota prot. n. 13557 del 23/04/2021, ovvero prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che, all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5 del 03/05/2021, la Società ha evidenziato come parte della documentazione integrativa prodotta non sia stata pubblicata sul sito del MiTE e ha chiesto una proroga di 10 giorni per controdedurre alle osservazioni;

CONSIDERATO che, alla luce della mancata analisi di parte della documentazione integrativa, non pubblicata dall'allora MATTM, in data 11/05/2021 (con nota prot. n. 16028) questo Ministero ha dovuto procedere all'annullamento in autotutela della propria comunicazione dei motivi ostativi e alla richiesta di nuove valutazioni agli uffici MiC coinvolti nel procedimento (cfr. nota prot. n. 17310 del 20/05/2021);

VISTO che in data 21/05/2021 la Società ha fornito ulteriori integrazioni volontarie, in seguito all'annullamento della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al prot. n. 13557 del 24/04/2021 di questo Ministero, chiedendo di voler tener conto «nella formulazione del nuovo



parere tecnico istruttorio [...] oltre che della documentazione integrativa e delle osservazioni già prodotte, anche delle ulteriori integrazioni volontarie oggi trasmesse»;

VISTO che il 09/07/2021 la Società ha fornito le integrazioni in formato idoneo alla pubblicazione, come richiesto dall'allora MATTM con nota prot. n. 73269 del 07/07/2021. Detta documentazione, consistente in ulteriori schede informative di beni culturali e fotoinserti, è stata trasmessa dal proponente al fine del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al prot. n. 13557 del 24/04/2021 di questo Ministero;

CONSIDERATO che in data 14/07/2021 la Regione Puglia ha emanato la DGR N. 1167/2021 recante il parere negativo di competenza regionale alla conclusione del procedimento di VIA (ricependo le valutazioni contenute nel Parere del Comitato Regionale di VIA, espresso nella seduta del 22/06/2020 e del parere del Comune di San Severo);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8268 del 08/09/2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha formulato un nuovo parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, a seguito della pubblicazione di tutta la documentazione integrativa presentata dal Proponente sul sito del MiTE;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 34405 del 13/10/2021, il Servizio V della DG ABAP ha sollecitato il contributo istruttorio del Servizio II, che ha provveduto all'invio del proprio contributo istruttorio con nota prot. n. 35883 del 25/10/2021;

VISTO che il 14/10/2021, nell'ambito del giudizio amministrativo già pendente, la Società ha prodotto ricorso per motivi aggiunti per impugnare anche la DGR Puglia 1167/2021;

VISTA E CONSIDERATA la nota prot. n. 89537 del 18/07/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 26930 del 19/07/2022, ha comunicato che la CTVA VIA e VAS del MiTE si è espressa con parere n. 287 del 4 luglio 2022, chiedendo, contestualmente, a questo Ministero l'espressione del proprio parere ai fini della definizione del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota prot. 25900 del 28/07/2022, la DG ABAP del MiC ha nuovamente chiesto alla competente SABAP e ai servizi II e III della DG ABAP di voler formulare le proprie valutazioni in merito al progetto di cui trattasi, esaminando l'ulteriore documentazione integrativa presentata dalla Società;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 26930 del 19/07/2022, il MiTE ha trasmesso alla Scrivente le valutazioni della CTVA VIA e VAS sul progetto in esame, per il quale la commissione si è espressa con parere n. 287 del 4 luglio 2022, invitando questo Ministero a trasmettere il proprio ai fini della definizione del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 26931 del 19/07/2022, la DG ABAP ha inoltrato, per conoscenza, tale parere ai competenti Uffici MiC;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. S0006/22 SR dell'11/11/2022, acquisita al protocollo della DG ABAP con prot. n. 40670 del 14/11/2022, la Società Enerwing s.r.l. ha chiesto a questo Ministero di procedere all'emanazione del parere di competenza e/o di fornire chiarimenti in merito allo stato della procedura;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli



impianti alimentati da fonti rinnovabili” previste dall’art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV “Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) “una progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l’integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;
- al punto 16.4 che “Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” ;

Si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

PREMESSO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale pari a 60 MW, costituito da **10 aerogeneratori eolici tripala** di diametro pari a 170 m, potenza nominale pari a 6 MW ciascuno, installati su torre tubolare in acciaio ad una altezza di 115 m, per **un’altezza al tip** (punta della pala) **pari a 200 m**, da installare nel territorio comunale di San Severo, e delle relative opere accessorie per la connessione alla rete elettrica nazionale di trasmissione, ricadenti sempre in agro di San Severo.

L’intera opera (plinti di fondazione, strade di nuova realizzazione, cavidotti interrati, SSE elettrica di trasformazione e connessione) interesserà un’area ricadente nel Comune di San Severo ubicato a sud-est del centro abitato verso il confine con il Comune di Rignano Garganico in località “La Camera”, costituito da n. 10 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 60 MW e aventi un’altezza al mozzo pari a 115 metri ed un diametro del rotore pari a 170 metri, comprese le relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell’impianto.

Essa si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri impianti eolici in esercizio. Il *lay-out* proposto prevede che le torri eoliche siano posizionate a circa 10 km ad est dell’abitato del San Severo e a circa 10 km a nord dell’abitato di Foggia.

L’energia prodotta dalla centrale eolica verrà consegnata alla rete elettrica nazionale mediante la suddetta Sottostazione di Trasformazione MT/AT, attraverso una connessione in antenna da realizzarsi su stallo dedicato nella Stazione di Rete TERNA AT 380/150 kV denominata “San Severo”.





Aerogeneratori e cavidotti di progetto. Stralcio dalla tavola "Planimetrie delle interferenze".

In rosso sono indicate le WTG, in blu i cavidotti esterni e interni all'impianto, nei riquadri gialli le interferenze.

In sintesi, le opere previste dall'intervento in esame sono:

- 10 fondazioni (di tipo indiretto) degli aerogeneratori, ciascuna composta da un dado in calcestruzzo con **16 sottostanti pali di acciaio della lunghezza di 25 m**;
- 10 piazzole di montaggio e stoccaggio per gli aerogeneratori;
- Cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori e cavidotti MT (**lunghezza 11 km**) e AT di connessione alla sottostazione utente;
- Sottostazione elettrica utente ubicata nei pressi della stazione elettrica (SE) Terma SpA;
- Nuova viabilità di accesso alle piazzole (4,7 km) e adeguamento della viabilità esistente (7 km).

RILEVATO che, con riferimento alla localizzazione dell'intervento, esso dovrebbe essere realizzato in un'area ricadente nel Comune di San Severo, a Sud-Est del centro abitato, verso il confine con il Comune di Rignano Garganico, in località "La Camera".

Più precisamente, il lay-out proposto prevede che le torri eoliche siano posizionate a circa 10 km ad Est dell'abitato di San Severo e a circa 10 km a Nord dell'abitato di Foggia, ovvero in un contesto già interessato dalla presenza di altri impianti eolici in esercizio.

EVIDENZIATO che, in relazione alla strumentazione urbanistica comunale, il Comune di San Severo risulta dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) adeguato al P.P.T.R. (*Deliberazione Consiglio Comunale di San Severo 5 aprile 2019, n. 26 "Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – APPROVAZIONE" in B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019*) e che il suddetto Piano contiene una **disciplina specifica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il territorio agricolo comunale.

✍

RILEVATO che, nel quadro di riferimento del **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, l'impianto si inserisce nell'ambito paesaggistico de *Il Tavoliere*, all'interno delle figure territoriali denominate *Il Mosaico di San Severo e La Piana foggiana della riforma*.

Il paesaggio, come si legge negli elaborati del PPTR, risulta in gran parte costruito attraverso la messa a coltura delle terre salde e il passaggio dal pascolo al grano, attraverso opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, con la costituzione di trame stradali e poderali evidenti. L'armatura insediativa storica è costituita dai *tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza*, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Strade, canali, filari di eucalipto, poderi costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario circostante.

Più avanti, nelle pagine relative alla Figura territoriale 3.1/ La piana foggiana della riforma, sezione B 2.2.1 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale, si evidenzia come **la natura essenzialmente agricola del Tavoliere** sia frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre *la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e traturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi)*.

RILEVATO che l'area oggetto di intervento si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di **testimonianze della stratificazione insediativa**. L'insieme di presenze di manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area;

CONSIDERATO che, come sottolineato dalla competente SABAP nel suindicato parere, l'impianto in valutazione presenta interferenze dirette con il vigente P.P.T.R.

EVIDENZIATO che:

- in relazione al PPTR, **tutta l'area d'impianto ricade nell'UCP-Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, comma 4, lett. b) delle NTA del PPTR** e disciplinati, per quanto attiene alla realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, dal combinato disposto dell'art. 83, comma 2, lett. a4) e dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte seconda dell'elaborato 4.4.1.

La previsione normativa dettata dal PPTR per la componente “UCP-Paesaggi rurali” considera ammissibili unicamente le seguenti tipologie di FER Eolico: «1) *singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;* 2) *Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW....».*

- In relazione al PUG comunale, adeguato al PPTR, il parco eolico in esame ricade interamente in zona “**Ea– Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)**”, in riferimento al “Contesto del Triolo”, la disciplina normativa del PUG (art. s7.3 NTA del PUG – Parte strutturale) ne definisce gli obiettivi



strutturali, tra i quali la «salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali».

In particolare l'impianto **risulta in contrasto con Ulteriori Contesti Paesaggistici (del PPTR)**. I maggiori effetti sono relativi **all'interferenza visiva diretta con manufatti rurali** di valore storico classificati *Al* quali La Camera, Masseria "Amendola" e Masseria "Li Calici".

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione degli **impatti cumulativi**, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un **buffer di 10 km**, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (200 metri).

La presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, concentrati in un'area più circoscritta, accentua l'impatto cumulativo già da essi determinato, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi. La costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati. Non va trascurato poi, come si evince dalla cartografia più avanti riprodotta, che **diversi aerogeneratori della Società proponente ricadono sulle medesime particelle catastali interessate dalle pale previste da altro impianto**, la cui procedura è tuttora in corso di VIA.

Come evidenziato anche nel parere della competente Soprintendenza, l'impianto si inserisce quindi in un contesto territoriale già interessato da altri impianti FER eolici e fotovoltaici realizzati e di futura realizzazione.

A riguardo, si richiama quanto emerso dall'ultimo "*Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia*" del Gestore dei Servizi Energetici, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, pubblicato a Dicembre 2019, ovvero che alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.


Le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un '*effetto selva*', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*".

Lo si evince ancor più osservando di seguito lo stralcio della tavola relativa agli impatti cumulativi per i soli impianti eolici (esistenti), senza contare gli altri parchi già autorizzati, nonché tutti gli impianti FER (esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione):




Legenda

- Impianto di progetto
- Eolici in esercizio
- Eolici autorizzati
- buffer 50 volte H max



Impianti eolici nell'AVI (10 km). Stralcio dall'elaborato *Relazione paesaggistica*.




Elaborazione cartografica con impianti eolici attualmente in corso di istruttoria VIA (in giallo gli aerogeneratori dell'impianto in esame).

f

Il raffronto tra la cartografia recante gli impianti in esercizio e quelli autorizzati, contenuta nella relazione paesaggistica presentata dalla Società, e quella elaborata dalla Scrivente Direzione generale, in cui sono rappresentati anche gli impianti attualmente sottoposti a Valutazione d'impatto ambientale, evidenzia possibili scenari futuri, con un notevole incremento del numero di pale eoliche di grossa taglia, su una residuale superficie agricola, talmente esigua da divenire talvolta, come nel caso in esame, oggetto di sovrapposizioni di WTG appartenenti a impianti di diverse società proponenti. .

Si evidenzia, peraltro, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso soltanto dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - *Aspetti tecnici e di dettaglio* emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014).

Nelle integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale richieste da questa Direzione generale vengono indicati gli impianti eolici, realizzati e non, nel raggio di 20 km. Va rilevato che, benché già cospicuo, il numero complessivo di procedure presentate non rispecchia quello della situazione attuale, perché i dati inseriti risalgono alle istanze prodotte fino ad ottobre 2020.



Stralcio dall'elaborato della Società *Mappa cumulativa 20 Km.*

La realizzazione di 10 aerogeneratori, alti 200 metri, determinerebbe quindi un **significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche**, interferente, peraltro, con le invarianti strutturali che identificano le figure denominate *Il Mosaico di San Severo* e *La Piana foggiana della riforma*. La realizzazione degli aerogeneratori proposti in un'area che conta già numerosi aerogeneratori realizzati/autorizzati, aggraverebbe la percezione del territorio da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo decisamente impattanti comportando un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

- Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - Torrente Triolo - lettera c) del D.Lgs 42/2004.

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI)

Sotto il profilo *archeologico*, le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, a seguito dell'esame della documentazione progettuale comprensiva della Carta del Rischio archeologico, pubblicata sulla piattaforma web del MATTM, confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, hanno evidenziato che l'intervento in oggetto presenta un rilevante impatto sui beni archeologici presenti sull'area vasta di intervento, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del Codice di settore. Fa eccezione il **Regio Tratturo n. 100 "Aquila-Foggia", sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983, attraversato in TOC dal tracciato del cavidotto esterno in loc. C. Romano/C. Centola.**

L'analisi dei dati bibliografici e d'archivio ha confermato che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e il Medioevo, come evidenziato dai seguenti siti archeologici noti, spesso segnalati anche nella Carta dei Beni Culturali, nel PPTR della Regione Puglia e nel PUG del Comune di San Severo:

- Villaggio di età neolitica e insediamento fortificato di età medievale in loc. Motta della Regina (sito SANS 1 della Viarch), adiacenti al **cavidotto esterno di connessione con lo stallo utente**, noti da fotointerpretazione e da bibliografia;
- Insediamento rurale databile dall'età tardo repubblicana/primo imperiale all'età medievale in loc. Motta della Regina (sito SANS 12 della Viarch), prossimo al **cavidotto esterno di connessione con lo stallo utente**, noto da bibliografia;
- Fattoria di I sec. a.C. – II sec. d.C. in loc. Masseria Bastiola (sito SANS 19 della Viarch), distante circa 300 m dal **cavidotto esterno**, nota da bibliografia;
- Insediamento romano in loc. Masseria Romano, distante circa 200 m dal **cavidotto esterno** in loc. C. Centola, noto da bibliografia;
- Casale e motta di età medievale in loc. La Camera (sito SANS 17 della Viarch), interferente con il **cavidotto interno di connessione dell'impianto**, nota da fotointerpretazione.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area come qui di seguito indicato.



- In loc. Bastia il **cavidotto esterno** risulta interferente con un'area di dispersione di materiali (UT 5 della Viarch), riferibile a un possibile insediamento rurale di piccole dimensioni di età repubblicana/imperiale;
- Il tracciato del **cavidotto esterno**, in loc. Amendola, è adiacente a un'area di dispersione sporadica di materiali di età pre-protostorica (SP 1 della Viarch);
- In loc. La Camera:
 - in corrispondenza dell'**aerogeneratore WTG 1** si segnala la presenza di un'area di dispersione di materiali (UT 6 della Viarch) riferibile a un probabile villaggio neolitico noto anche da fotointerpretazione;
 - interferente con il **cavidotto di connessione all'aerogeneratore WTG 2** è un'area di dispersione di materiali di età romana (UT 4 della Viarch);
 - a circa 240 m dal **cavidotto di connessione all'aerogeneratore WTG 3** si evidenzia un'anomalia da fotointerpretazione (n. 1 della Viarch) riferibile a un possibile edificio a pianta quadrangolare;
 - il **cavidotto interno di collegamento dell'impianto e l'aerogeneratore WTG 4 con relativo cavidotto di connessione** interferiscono con aree di dispersione di materiali (UT 2 e UT 4 della Viarch) che lasciano supporre la presenza di un vasto insediamento rurale probabilmente di età imperiale;
 - il **cavidotto di connessione all'aerogeneratore WTG 10** risulta interferente con un'area di dispersione di materiali (UT 3 della Viarch), riferibile a una probabile fattoria databile dall'età imperiale all'età tardoantica.

Dall'Archivio della Soprintendenza risultano, inoltre, le ulteriori criticità relative all'impianto in oggetto:


- Lo **stallo utente** in loc. Motta della Regina sarebbe contiguo, verso sud-ovest, a un'anomalia da fotointerpretazione riferibile a un villaggio neolitico;
- Il **cavidotto esterno** in loc. Motta della Regina sarebbe interferente con anomalie da fotointerpretazione riferibili probabilmente a viabilità di età romana ed a tracce di un insediamento di età tardoantica nonché contiguo, verso nord, a un'anomalia da fotointerpretazione riferibile a un villaggio neolitico;
- Il **cavidotto esterno** in loc. Masseria Bastiola sarebbe interferente con un'area di dispersione di materiali riferibile a una fattoria romana.

Le suddette aree, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse, si possono a ragione qualificare "*riserve archeologiche*" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Il **cavidotto esterno in progetto** risulta interferente, infine, con tracce relative alla viabilità romana antica, nota da bibliografia, in corrispondenza delle località Bastia, Motta del Lupo e Amendola.



✍



Stralcio dall'elaborato integrativo della Società 'Carta del Rischio archeologico'.

Sotto il profilo *architettonico* e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia che l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni -- da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, dai quali la percezione degli aerogeneratori, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici, potrebbe risultare di notevole impatto. Inoltre, il PPTR segnala diversi beni UCP- *Testimonianze della stratificazione insediativa* (Siti storico-culturali), come masserie e poste, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie (Amendola, La Camera, Li Calici, ecc.), che in alcuni casi versano in uno stato di abbandono, in altri, invece, hanno mantenuto intatti i loro caratteri originali.

Sotto il profilo *paesaggistico*, l'intervento si colloca in prossimità di aree ad elevata valenza paesaggistica. Com'è noto, l'impatto sul paesaggio è di gran lunga il maggiore tra quelli determinati da un impianto eolico.

Si è ritenuto opportuno, quindi, fare riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 -- parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.



In particolare:

a1.1 Finalità

Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle *Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili* (APPEA vedi linee guida).

La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive."

a1.2 Obiettivi specifici del PPTR

"Progettare il passaggio dai "campi alle officine", favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse."

B1.2 Il progetto

B1.2.1 Obiettivi

-Eolico come progetto di paesaggio

"Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

Concentrare la produzione da impianti di grande taglia

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali."

b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni

"In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici."

B1.2.4 Impatti cumulativi: criteri e orientamenti metodologici

"Occupazione di suolo

Sottrazione di suolo agricolo ed occupazione di suolo diretta e indiretta sono due aspetti fondamentale da prendere in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi.


La presenza di più impianti infatti non solo sottrae suolo all'agricoltura ma frammenta le matrici agricole; l'apertura di nuove strade e le tracce dei cavidotti modificano gli aspetti colturali, e la loro omogeneità alterando il paesaggio agrario. Inoltre l'occupazione di suolo indiretta definita in base alle distanze di sicurezza che pregiudicano alcuni usi del suolo in prossimità degli impianti eolici condiziona le future trasformazioni del territorio."



Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere").

Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro ambientali".

Nella Sezione B 2.2.1 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale si rileva quanto segue. "La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).



6.3.1 Componenti culturali e insediative

Beni paesaggistici

- Immobili e aree di notevole interesse pubblico
- Zone gravate da usi civici validate
- Zone gravate da usi civici
- Zone di interesse archeologico

Ulteriori contesti paesaggistici

- Testimonianza della stratificazione insediativa
- a - siti interessati da beni storico culturali
 - b - aree appartenenti alla rete dei tratturi
 - c - aree a rischio archeologico

Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative

- Rete tratturi
- Siti storico culturali
- Zone interesse archeologico
- Città consolidate
- Paesaggi rurali

6.3.2 Componenti dei Valori Percettivi

Ulteriori contesti paesaggistici


- Luoghi panoramici
- Luoghi panoramici (poligoni)
- Strade a valenza paesaggistica
- Strade a valenza paesaggistica (poligoni)
- Strade panoramiche
- Coni visuali

Rielaborazione Tavola con interferenze tra l'impianto e i beni e le aree tutelate dal PPTR. Nei cerchi verdi sono state messe in risalto le interferenze tra il cavidotto dell'impianto e le aree di rispetto di alcune masserie.



Va, infine, evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero comunque ben visibili, il che andrebbe in contrasto con l'art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero tendere a «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il **mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario**».


Si riporta, a titolo di esempio, uno dei fotoinserimenti prodotti dalla Società, in cui, confrontando lo stato dei luoghi prima e dopo, risulta evidente il forte impatto paesaggistico prodotto dai futuri aerogeneratori:



Stralcio dall'elaborato della Società *Fotosimulazioni da beni culturali e masserie (ante e post operam)*.

Valutazioni con riferimento a quanto sopra esposto

- Come evidenziato anche nei pareri negativi del Comune di San Severo, l'impianto risulta in **contrasto con la disciplina degli artt. S7.1 e s7.3 delle NTA del PUG** – Parte Strutturale e con la disciplina dell'art. p. 58 (“Impianti per la produzione energetica”) delle NTA del PUG – Parte Programmatica, nonché con la disciplina di cui all'art. s7.6 “Tutela paesaggistica -PPTR” delle NTA del PUG adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). In particolare, le opere previste non sembrano compatibili con gli elementi di valore riconosciuti dal vigente PUG (tav. d7.1 del PUG) per le notevoli interferenze visive col sistema degli edifici rurali classificati A.1 (Masserie) presenti nell'area di intervento. A riguardo, si deve evidenziare come il PUG individui gli edifici rurali storici in funzione dell'obiettivo strutturale del loro recupero, finalizzato alla costituzione di un potenziale “parco multifunzionale” previsto dall'art. s.7.4 della NTA del PUG. Un nuovo impianto eolico, andrebbe così a frapporti tra i numerosi manufatti di valore storico-culturale dell'area, ostacolando il perseguimento degli obiettivi del piano di cui sopra;
- La realizzazione di cavidotto interrato di connessione dell'impianto di produzione alla cabina di consegna alla rete RTN ricade in località Ratino, attraversa, lungo il suo tracciato per ben 350 ml (in T.O.C.) il corso d'acqua denominato “*Torrente Triolo*”, iscritto nel registro delle acque pubbliche, rientrando quindi tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, tra le quali vi sono (comma 1, lettera c): «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»; l'impianto eolico verrebbe ad insistere su un'area caratterizzata dalla presenza di zone tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, lett. c), ovvero “Corsi d'acqua pubblici”;



Interferenze dei cavidotti coi corsi d'acqua.

[Handwritten mark]




Fotosimulazioni ante e post operam dalla Masseria Scoppa (dall'elaborato integrativo *Fotosimulazioni da beni culturali e masserie*). Si osservi come gli aerogeneratori dell'impianto proposto siano ben visibili anche a distanze notevoli (oltre 5 km dal punto di osservazione, collocato a più di 5 km di distanza dalle pale).

- Le opere previste della Società proponente ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola, con monoculture a vite e olivo a cui si alternano frutteti e campi a seminativo. L'identità agricola che connota tale paesaggio va quindi preservata e, in ossequio ai principi della Convenzione Europea del

- Paesaggio, vanno evitate quelle modifiche dello stesso che comportino per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva;
- L'intero parco eolico si inserisce in un'AVI caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, Tra queste vanno annoverate le numerose masserie e poste (quali le Masserie Amendola, Li Calici, La Camera, ecc.);
 - La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni notevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto. L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica (*Torrente Triolo*), da tratturi della transumanza, dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico *Masseria La Camera, Amendola, ecc.*, nonché da numerose *Aree a rischio archeologico*), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturali individuati dal PPTR, andrebbe ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei cono visuali, ulteriori elementi di disturbo. Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale";
 - Significativo è poi il rischio archeologico, dovuto, in particolare, all'inserimento dell'opera in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età Medievale. Le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del Codice di settore. Fa eccezione il Regio Tratturo n. 100 "Aquila-Foggia", sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983, attraversato in TOC dal tracciato del cavidotto esterno in loc. C. Romano/C. Centola. Il parco eolico in progetto, pertanto, presenta problematiche sia in relazione alla tutela diretta di beni e depositi archeologici, sia in relazione ai valori paesaggistico-archeologici riconosciuti all'area in esame. Le opere in oggetto sarebbero quindi pregiudizievoli nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza».
 - Come si evince dalla carta dell'intervisibilità e dalle fotosimulazioni, l'impianto sarebbe visibile anche a molti chilometri di distanza. Le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) evidenziano come quello visivo sia uno degli impatti più rilevanti nella realizzazione di un impianto eolico. L'impatto visivo interessa anche zone dei comuni limitrofi, il cui territorio risulta fortemente interessato dalla presenza di impianti eolici già autorizzati, realizzati o da realizzare. La costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati.



- La realizzazione di ben 10 aerogeneratori, alti 200 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, in contrasto con le invarianti strutturali che identificano la figura territoriale 3.1/*La piana foggiana della Riforma* e la figura territoriale 3.3/*Mosaico di Cerignola* (cfr *PPTR - Schede d'ambito Sezione B*);
- L'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia criticità anche in merito agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;



Visibilità degli aerogeneratori (massima) nell'AVI (dall'elaborato integrativo *Fotosimulazioni da beni culturali e masserie*).

VALUTATO quindi che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi e l'impatto cumulativo, interagisce negativamente con altri impianti indicati negli elaborati di progetto ed evidenziati anche nel parere della CTVA, amplificandone l'effetto selva e producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) ma contribuisce anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso;

EVIDENZIATO, in proposito, che per analoga proposta progettuale [ID VIP 5160], che, con parte dell'impianto risultava ricadente nelle medesime particelle catastali dell'intervento in esame, di recente è stato emesso **decreto negativo di compatibilità ambientale** (DEC-VIA n. 168 del 01/08/2022), scaturente dal parere negativo n. 164 del 29 ottobre 2021, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal parere negativo prot. n. 19622-P del 24 maggio 2022, espresso dal Ministero



della cultura;

RITENUTO che, come contenuto nella Sentenza TAR Molise n. 399/2013: «...l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento all'alto indice di significatività archeologica, posto in luce nei contributi istruttori redatti dagli Uffici di questo Ministero, la presenza di altri campi eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti: deve anche essere considerato da una parte il fatto che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche nell'utilizzo dei terreni e nel popolamento e dall'altra la necessità di preservare per quanto possibile i depositi archeologici ancora intatti esistenti nel sottosuolo.

Orbene, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nei rispettivi contributi istruttori, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la



f

quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di “irradiamento” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell’inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l’impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall’installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Foggia, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell’impatto visivo complessivo dell’impianto eolico o dei parchi eolici (riduzione “effetto selva”);

EVIDENZIATO come la giurisprudenza abbia peraltro sottolineato che «alla funzione di tutela del paesaggio (che il MiC qui esercita attraverso il suo obbligatorio parere nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l’intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l’interesse pubblico alla trasformazione del territorio» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652);

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di



questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- talc tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità” di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

EVIDENZIATO, infine, che, dalla verifica condotta da questa Soprintendenza Speciale ai sensi della lettera c-quater del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso*



A


dell'energia da fonti rinnovabili), l'impianto non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in quanto rientra nella fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e da quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 42/2004.

In particolare, sulla base dei dati disponibili, si rilevano interferenze coi tratturi, che, come noto, sono stati dichiarati di interesse archeologico, sulla base della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (poi decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983.

Nello specifico, l'elettrodotto interferisce direttamente con il tracciato del "Regio Tratturo Aquila Foggia", mentre gli aerogeneratori rientrano nel buffer di:

- Regio Tratturo Aquila Foggia
- Regio Tratturello Foggia Sannicandro
- Regio Tratturello Ratino Casoneù

In aggiunta, l'elettrodotto interferisce con beni tutelati art.142, co. 1, lett. C (Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche), ossia con il Torrente Triolo (R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915)



Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla **Società Enerwing S.r.l.** nel corso del procedimento,



questa Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le controdeduzioni formulate dalla Società;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II della Direzione Generale ABAP;

RITENUTO quindi di poter procedere all'espressione del parere tecnico istruttorio, poiché, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Enerwing S.r.l. per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG).

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

